



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 15/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

L'anno **2018** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
AGOSTINI LUCA	si
ANGELI MARIA GRAZIELLA	si
BAGNOLI NICOLO'	no
BECHERINI ELISA	no
CARAFA TOMMASO	si
CROCE LUCIA	si
DADDI GIANNI	si
DEL SEPIA ENZO	si
GESESS SILVIA	no
GHERARDUCCI NICCOLO'	no
GIACOMELLI LUCA	no
GIANNONI SERGIO	si
GIOVANI CATERINA	si

NOMINATIVO	PRESENZA
MANCINI SERENA	no
MARIANELLI SIMONE	si
MARINI CAMILLA	no
NATI MARCO	no
PESCI ANTONIO	si
PRINETTI ALICE	si
SERRETTI FRANCESCO	no
SETTINO MARIO	no
TADDEUCCI LORENZO	si
TONCELLI NICOLA	si
VIVALDI GAIA	si
FRANCHI ALESSANDRO	si

PRESENTI: 15 ASSENTI: 10

Partecipano gli assessori: Donati Daniele, Caprai Montagnani Licia, Pia Margherita.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **09:10** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Caterina Giovani nella sua qualità di La Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 447 del 26/10/1995 ed ss.mm. avente ad oggetto “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, attribuisce, all’articolo 6, la competenza della classificazione del territorio comunale ai Comuni;
- la legge regionale della Toscana n. 89 del 01/12/1998 ed ss.mm. avente ad oggetto le “Norme in materia di inquinamento acustico” definisce all’art. 4 il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) ed all’art. 5 la procedura per la sua approvazione;
- con delibera di Consiglio comunale n. 128 del 30/09/2004 è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/01/2014 la Regione Toscana ha provveduto a ridefinire, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 89/98, i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei Piani di Classificazione Acustica, dichiarando inapplicabile la precedente D.C.R.T. n. 77 del 22 febbraio 2000;
- dal 2004, anno di approvazione del PCCA, ad oggi sono intervenute diverse modifiche urbanistiche, tali da rendere necessario un aggiornamento dell’attuale classificazione acustica del territorio comunale;
- con sentenza n. 776 del 04/05/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso proposto dalla Soc. Solvay Chimica Italia S.p.A., contro il Comune di Rosignano Marittimo limitatamente alla classificazione di alcune aree di natura produttiva;
- risulta necessario effettuare modifiche di ottimizzazione sulla classificazione acustica alcune aree al fine di renderle omogenee con aree similari e maggiormente compatibili con i fini previsti dall’amministrazione;
- è stato pertanto ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra evidenziate procedere alla redazione di una variante al Piano di Classificazione Acustica approvato con la deliberazione C.C. n. 128 del 30/09/2004 prima richiamata;
- la vigente normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico richiede che i Piani di Classificazione Acustica siano elaborati da Tecnico/i Competente/i in Acustica Ambientale, professionalità che non risulta presente all’interno dell’Amministrazione comunale;
- la società S.A.L.T.U. S.r.l., affidataria dell’appalto per la predisposizione del progetto di modifica del PCCA, ha elaborato il progetto di variante del piano acustico vigente;
- nell’ambito della suddetta elaborazione, la documentazione tecnica è stata oggetto di approfondimenti e confronti, tra i vari uffici comunali, con particolare riferimento alla localizzazione delle aree “normalmente utilizzate per manifestazioni temporanee” così come definite al comma 4 dell’art. 11 del Regolamento Regionale 2/2014;
- l’individuazione delle suddette aree è stata altresì oggetto di specifica Deliberazione di giunta comunale, n. 277 del 13/11/2014;
- da ulteriori valutazioni è emersa la necessità di integrare le aree individuate nella Deliberazione di Giunta Comunale, n. 277 del 13/11/2014 con l’area di Piazza della Repubblica e la riperimetrazione di Piazza del Mercato e che tale integrazione non comporta nuovi effetti ambientali da valutare;
- ARPAT ed Azienda USL Toscana Nord Ovest hanno espresso parere favorevole alle modifiche del PCCA e che il progetto di variante oggetto di adozione recepisce anche le prescrizioni presentate da tali enti;
- in data 23/02/2017 si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), come da verbale n. 1 del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione – Autorità competente per la VAS, ritenendo che la variante al PCCA non comporti effetti significativi sull’ambiente e possa essere esclusa dalla procedura di VAS;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 27/11/2017 è stata adottata la Variante di Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito denominato P.C.C.A.), redatta ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98 e ss.m. e i. e del DPGR 4/R/2014;

- conformemente a quanto previsto all'art. 5 della L.R. 89/1998 s.m.i., la deliberazione di adozione con i suoi allegati, è stata resa disponibile al pubblico affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne e presentare osservazioni nel termine dei 60 giorni;
- con note prot. 61206/2017 del 28/11/2017 e prot. n. 61443/2017 del 29/11/2017, la delibera in parola, corredata degli elaborati tecnici, è stata trasmessa alla Giunta Regionale, alla Provincia di Livorno ed ai comuni confinanti, ai sensi dell'art. 5 della L.R.89/98 e ss. m. e i..

RILEVATO CHE la proposta di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica risulta coerente con le linee strategiche di pianificazione del vigente Piano Strutturale, con il vigente Regolamento Urbanistico Comunale e con il P.O.C. adottato con Delibera di Consiglio n. 114 del 29 agosto 2017.

RILEVATO CHE la proposta di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica non comporta necessità di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

DATO ATTO CHE

entro il termine previsto sono pervenute n. 2 osservazioni:

- Osservazione n. 1, acquisita con prot. n. 4842/2018 del 26/01/2018, dalla sig.ra Miliani Doretta, in qualità di cittadina residente nel Comune di Rosignano Marittimo,
- Osservazione n. 2, acquisita con prot. n. 4851/2018 del 26/01/2018, dalla sig.ra Danesin Valentina, in qualità di cittadina residente nel Comune di Rosignano Marittimo;

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale, con specifiche deliberazioni, ha dettato gli indirizzi per la valutazione delle osservazioni pervenute ed approvato le relative proposte di controdeduzioni;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 4 della L.R. 89/98 e ss.mm. che recita "... omissis ... il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute ed espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate";

RICHIAMATO altresì il comma 7 del suddetto art. 5, che recita "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica";

VISTI i contenuti delle osservazioni pervenute, ritenute pertinenti e valutabili, e le controdeduzioni sotto riepilogate:

- Osservazione n. 1, acquisita con prot. n. 4842/2018 del 26/01/2018, dalla sig.ra Miliani Doretta, in qualità di cittadina residente nel Comune di Rosignano Marittimo, concernente la richiesta di non inserire l'area, denominata "24. PARCO IRMA BANDIERA — VADA", tra le aree "normalmente utilizzate per spettacolo".

Considerazioni:

1. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/01/2014, all'art. 11 comma 1 definisce i criteri per individuare le "aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto" e al comma 4 del medesimo articolo individua le cosiddette "aree normalmente utilizzate per manifestazioni";
2. nella variante al Piano comunale di Classificazione Acustica, adottato con delibera di C.C. n. 142 del 27/11/2017, non è prevista l'individuazione di "aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all'aperto";
3. le aree di cui al comma 4 "aree normalmente utilizzate per manifestazioni", previste dalla variante al PCCA, non comportano l'introduzione di limiti acustici diversi rispetto alla classe acustica di appartenenza;
4. in ogni caso le deroghe acustiche possono essere rilasciate sulle "aree normalmente utilizzate per manifestazioni", come sul resto del territorio comunale,

in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/01/2014;

5. Pertanto l'eliminazione dell'area oggetto di osservazione dall'elenco delle "aree normalmente utilizzate per manifestazioni" non comporterebbe, di fatto, una variazione ai limiti acustici dell'area stessa;
 6. In caso di mancato rispetto delle norme sull'inquinamento acustico, qualora sia stato accertato il superamento dei limiti acustici della classe di appartenenza, è prevista l'erogazione di sanzioni rispettivamente sia per superamenti dovuti a sorgenti fisse, sia nel caso di spettacoli a carattere temporaneo.
- Osservazione n. 2, acquisita con prot. n. 4851/2018 del 26/01/2018, dalla sig.ra Danesin Valentina, in qualità di cittadina residente nel Comune di Rosignano Marittimo, concernente la richiesta "che sia eliminato il n. 7 del punto 6.12 dalla futura deliberazione di approvazione del progetto di variante del piano comunale di classificazione acustica

Considerazioni:

1. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/01/2014, nell'allegato 1, denominato "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica", definisce una sequenza di fasi per la predisposizione del PCCA: una prima fase dove si effettua una classificazione preliminare tramite un approccio basato su un algoritmo quantitativo ed una seconda fase definita "fase di ottimizzazione";
2. l'approccio basato sull'algoritmo quantitativo prevede una prima classificazione del territorio comunale basata esclusivamente su dati, derivanti da indagini ISTAT, da misure di traffico veicolare, da densità abitativa quali quelle citate nell'osservazione in oggetto. Tale complessa elaborazione è necessaria nella definizione di una prima mappatura del territorio e si addice in particolar modo a procedimenti di elaborazione di piani ex-novo.
3. la variante al PCCA, adottato con delibera di C.C. n. 142 del 27/11/2017, propone modifiche puntuali al precedente piano acustico al fine di ottimizzare una già predisposta classificazione comunale. E' stato pertanto ritenuto opportuno effettuare esclusivamente la fase di ottimizzazione. Infatti l'implementazione della procedura quantitativa, solo sulle aree oggetto di modifica, avrebbe portato ad una classificazione non coerente con le zone circostanti non oggetto di modifica ed alla conseguente creazione di piccole "aree a macchia di leopardo" espressamente controindicate dalla vigente normativa.
4. nella fase di "ottimizzazione" si privilegiano le scelte di omogeneizzazione delle aree e diventano fondamentali le consultazioni con le forze politiche per quanto riguarda gli indirizzi di governo del territorio. Si è tenuto di conto, in questa fase, della potestà del comune di operare delle scelte anche diverse dai risultati della classificazione in automatico". Il Decreto, pertanto, riconosce alla "potestà del Comune" la possibilità di operare anche scelte diverse rispetto ai risultati derivanti dalla classificazione in automatico.
5. nello specifico dell'osservazione, nella zonizzazione acustica approvata nel 2004, risultava che il centro abitato di Rosignano Marittimo, pur essendo dotato di una certa omogeneità insediativa, risultava essere classificato parzialmente in classe III e parzialmente in classe IV; differentemente, tutti gli altri centri abitati collinari del comune sono individuati in classe IV. Come evidenziato nella relazione tecnica della variante al PCCA, è stato ritenuto di "omogeneizzare" la classificazione territoriale del centro urbano, portandola, parimenti con le altre aree urbane comunali citate, alla classe IV, permettendo altresì di differenziare le aree urbane del centro abitato dalle aree limitrofe, caratterizzate da campagna e case sparse, non oggetto di modifica ed individuata fin dal piano precedente in classe III. Inoltre in fase di redazione del progetto, nell'ambito del confronto tra gli uffici tecnici e la parte politica è emersa la volontà di valorizzare la componente turistica di tale area,

su cui insistono peraltro già ora il centro civico, uffici pubblici, il museo e la foresteria comunale.

VISTA la documentazione tecnica relativa alla variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Rosignano Marittimo, costituita dai seguenti elaborati, che si allegano all'originale del presente atto (ALLEGATO A), di cui formano parte integrante e sostanziale:

- Relazione tecnica
- Tavola 1 _ Planimetria del Territorio comunale
- Tavola 2_ Planimetria di dettaglio

VISTO il Rapporto Finale sulle attività della Garante per la Comunicazione sull'attività svolta, trasmesso in data 08/02/2018, redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 89/98 e ss.mm., che si allega al presente provvedimento (ALLEGATO B) di cui forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE, per quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, gli atti propedeutici alla formazione del presente atto sono stati pubblicati nell'apposita sezione del sito web comunale per i fini ivi previsti;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non risulta soggetto a visto di regolarità contabile, in quanto non comporta alcun onere economico per l'amministrazione comunale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che si allega;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 contrario (Angeli Maria Graziella) su n. 15 votanti;

DELIBERA

Di approvare il progetto di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con delibera di C.C. n. 128 del 30 settembre 2004, costituita dai seguenti elaborati che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- Relazione tecnica
- Tavola 1 _ Planimetria del Territorio comunale
- Tavola 2_ Planimetria di dettaglio

Di non accogliere, per le motivazioni riportate in narrativa, l'osservazione n. 1, acquisita con prot. n. 4842/2018 del 26/01/2018, dalla sig.ra Miliani Doretta, in qualità di cittadina residente nel Comune di Rosignano Marittimo, concernente la richiesta di non inserire l'area, denominata "24. PARCO IRMA BANDIERA — VADA", tra le aree "normalmente utilizzate per spettacolo".

Di non accogliere, per le motivazioni riportate in narrativa, l'osservazione n. 2, acquisita con prot. n. 4851/2018 del 26/01/2018, dalla sig.ra Danesin Valentina, in qualità di cittadina residente nel Comune di Rosignano Marittimo, concernente la richiesta "che sia eliminato il n. 7 del punto 6.12 dalla futura deliberazione di approvazione del progetto di variante del piano comunale di classificazione acustica

Di stabilire che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 della L.R. n. 89/1998:

- Il piano di classificazione sia depositato nella sede del comune e sia trasmesso alla Giunta regionale

- Sia pubblicato apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione del piano
- Sia reso accessibile a chiunque anche in via telematica

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Caterina Giovani

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria